



Carlo Cecchi

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Filippo Rosi

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Elena Mannelli

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Prato, 29 novembre 2023

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

=====

Circolare n. 28/2023

Oggetto: D.L. 132/2023 - proroghe di termini - principali novità apportate in sede di conversione nella L. 170/2023

Con il D.L. 132/2023, pubblicato sulla *G.U.* n. 228 del 29.9.2023 ed entrato in vigore il 30.9.2023, sono state emanate disposizioni urgenti in materia di proroghe di termini legislativi, in particolare in ambito fiscale.

Il D.L. 132/2023 è stato convertito nella L. 170/2023, pubblicata sulla *G.U.* 278/2023 ed entrata in vigore il 29.11.2023, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito, si riepilogano le principali novità apportate in sede di conversione in legge del D.L. 132/2023.

Ravvedimento operoso speciale - riapertura entro il 20.12.2023

La L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha previsto un ravvedimento operoso speciale che consentiva di beneficiare dello sconto delle sanzioni a 1/18 del minimo, pagando le intere imposte e gli interessi legali.

Gli importi andavano pagati entro il 30.9.2023 e, sempre entro tale data, era necessario rimuovere la violazione (nella maggior parte dei casi occorreva presentare una dichiarazione integrativa).

In caso di opzione per il pagamento rateale, entro il 30.9.2023 sarebbe stato necessario pagare la prima delle otto rate.

Posticipazione del pagamento dal 30.9.2023 al 20.12.2023

L'art. 3-bis del D.L. 132/2023, inserito in sede di conversione in legge, stabilisce che i contribuenti che, entro il 30.9.2023, non hanno perfezionato il ravvedimento operoso speciale possono farlo entro il 20.12.2023, pagando però tutte le somme in unica soluzione.

Non è di conseguenza ammessa la dilazione nelle 8 rate.

Entro il 20.12.2023 è necessario rimuovere la violazione, qualora ciò non sia ancora avvenuto.

Contribuenti interessati

Possono beneficiare della posticipazione del termine al 20.12.2023, coloro i quali entro il 30.9.2023:

- non hanno pagato tutte le somme;
- hanno pagato la prima rata in un momento successivo;
- non hanno trasmesso la dichiarazione integrativa entro il 30.9.2023.

Effettuazione dei versamenti e degli adempimenti sospesi per i soggetti alluvionati di maggio - proroga

L'art. 3, comma 2-*quater*, del D.L. 132/2023, inserito in sede di conversione in legge, proroga dal 20.11.2023 al 10.12.2023 i termini per l'effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi dell'art. 1 del D.L. 61/2023, in relazione ai soggetti colpiti dall'alluvione di maggio 2023.

In sostanza, viene modificato l'art. 1, comma 7, del DL 61/2023, che disciplina le tempistiche e le modalità di ripresa degli adempimenti e versamenti sospesi, sostituendo le parole "20 novembre 2023" con le parole "10 dicembre 2023", ovunque ricorrono.

Ambito soggettivo

La sospensione riguarda i soggetti che alla data dell'1.5.2023 avevano la residenza o la sede legale od operativa in uno dei territori dell'Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti dall'alluvione (elencati nell'allegato 1 al D.L. 61/2023).

Versamenti e adempimenti sospesi

Sono stati sospesi i termini, in scadenza dall'1.5.2023 al 31.8.2023, degli adempimenti e dei versamenti:

- tributari;
- delle ritenute IRPEF operate dai sostituti d'imposta sui redditi dei lavoratori dipendenti e assimilati (ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73) e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali IRPEF;
- dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

Modalità e termine

Il versamento deve essere effettuato entro il 10.12.2023, in unica soluzione e senza applicazione di sanzioni e interessi.

“Nuova Sabatini” - termine prolungato per l’ultimazione degli investimenti - estensione ai contratti stipulati fino al 31.12.2023

L’art. 6-*quater* del D.L. 132/2023, inserito in sede di conversione in legge, intervenendo sull’art. 1, comma 415, della L. 197/2022, estende ai contratti di finanziamento stipulati fino al 31.12.2023, nell’ambito della cosiddetta “Nuova Sabatini” (di cui all’art. 2 del D.L. 69/2013), in luogo del precedente termine del 30.6.2023, la possibilità di ultimare gli investimenti entro 18 mesi (anziché entro gli ordinari 12 mesi).

Versamento contributi INPS dei collaboratori sportivi dilettantistici - proroga

L’art. 10-*quater* del D.L. 132/2023, inserito in sede di conversione in legge, interviene sui termini per effettuare gli adempimenti e i versamenti dei contributi alla Gestione separata INPS dei collaboratori coordinati e continuativi sportivi dell’area del dilettantismo, previsti in sede di prima applicazione della riforma del lavoro sportivo ad opera del D.Lgs. 36/2021.

In particolare, viene modificato l’art. 28, comma 5, ultimo periodo, del D.Lgs. 36/2021, prevedendo:

- l’estensione del periodo oggetto di proroga, che, per effetto della modifica, riguarda i mesi di competenza di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023;
- il differimento del termine per effettuare gli adempimenti e i versamenti relativi ai suddetti mesi, dal 31.10.2023 al 30.11.2023.

Nel corso dell’*iter* di conversione del D.L. 132/2023, è opportuno segnalare anche il messaggio INPS n. 4012 del 14.11.2023 con il quale l’Istituto

di previdenza ha previsto la proroga dal 16.11.2023 al 30.11.2023 del versamento dei contributi dovuti alla Gestione separata, per il periodo di competenza ottobre 2023, per:

- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sportivi dell'area del dilettantismo;
- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con attività di carattere amministrativo-gestionale;
- lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita.

Rinvio obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote IMU

L'art. 6-ter, comma 1, del D.L. 132/2023, inserito in sede di conversione in legge, rinvia dal 2024 al 2025 la decorrenza dell'obbligo, per i Comuni, di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione dell'apposito prospetto, mediante l'applicazione informatica "Gestione IMU" resa disponibile sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del DM 7.7.2023.

Dal 2025, i Comuni, per i quali vige l'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote IMU ai sensi del D.M. 7.7.2023:

- potranno diversificare le aliquote esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, individuate dal DM 7.7.2023;
- anche se non intendono diversificare le aliquote, dovranno redigere la delibera di approvazione delle stesse, unitamente al prospetto, attraverso l'apposita piattaforma informatica, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento (in caso di mancata approvazione delle aliquote rispettando modalità e termini prescritti, si applicheranno le aliquote di base previste dall'art. 1, commi 748 - 755, della L. 160/2019).